



## Procura Generale della Repubblica Brescia

### Il Procuratore Generale

**Letto** il vigente provvedimento emesso in data 24.10.2017, con il quale sono stati a suo tempo stabiliti a norma dell'art. 599 *bis*, c.p.p. i criteri da seguire per l'applicazione da parte dei magistrati dell'Ufficio dell'istituto del concordato in appello;

**Considerato** che a seguito delle modifiche introdotte al citato art. 599 *bis* dal D. Lvo n. 150/22, attuativo della cd. Riforma Cartabia, occorre ora aggiornare le menzionate direttive, anche al fine di tenere in considerazione le sopravvenute esigenze deflattive connesse con l'attuazione del cd. PNRR e di dar luogo, nel contempo, alla soluzione di alcune questioni interpretative determinate dall'applicazione di alcune nuove disposizioni;

**Sottolineato**, in proposito, che la precipua finalità della disposizione che rimette al Procuratore Generale il potere di stabilire delle direttive generali che i magistrati dell'Ufficio devono osservare per l'applicazione dell'istituto in questione, è quella di consentire a chi abbia una visione di insieme dell'andamento della giustizia nel distretto di adeguare le concrete modalità di detta applicazione alle eventuali esigenze specifiche che sono proprie dello stesso ambito territoriale;

**Considerato**, tuttavia, che già in generale l'istituto del concordato in appello non deve essere considerato quale "premio senza corrispettivo", ma essere utilizzato solo a fronte di qualche utilità per il sistema, sia essa la riduzione dei tempi di svolgimento dei processi in appello (quando risulti concreta ed effettiva) ovvero il riconoscimento di comportamenti successivi dell'imputato che siano meritevoli di valutazione premiale;

**Sottolineato**, a maggior ragione, come l'attuale situazione ottimale delle pendenze in appello nel distretto di Brescia (frutto del lodevole pregresso impegno di tutti gli addetti al settore) non giustifica la possibilità di aderire a concordati che prevedano riduzioni di pena anche per processi di facile definizione o per i quali non vi siano da valorizzare comportamenti dell'imputato successivi alla condanna di primo grado;

**Ritenuto**, tuttavia, come pur in presenza dei presupposti generali come sopra richiamati (concrete esigenze deflattive o valorizzazione in chiave premiale di comportamenti successivi dell'imputato), si appalesa l'opportunità di porre dei limiti, seppur derogabili, alle riduzioni di pena che potranno essere concordate dai magistrati dell'Ufficio, al fine di contemperare l'applicazione dell'istituto in questione con l'esigenza di non abbattere eccessivamente il trattamento sanzionatorio, soprattutto per i fatti che suscitano particolare allarme sociale (a prescindere dal loro inserimento nel catalogo di cui all'art. 51, comma 3-bis c.p.p.) o per i quali siano

state già applicate ulteriori riduzioni di pena nella fase precedente del procedimento (come nel caso di processi definiti in primo grado con giudizio abbreviato);

**Considerato**, inoltre, che al fine di rendere effettiva l'imposizione di detti limiti, appare opportuno prevedere uno specifico obbligo per i magistrati dell'Ufficio di riferire preventivamente al Procuratore Generale od all'Avvocato Generale il proposito di accogliere proposte di concordato che si pongano in deroga agli stessi limiti;

**Preso atto** di quanto condiviso unitariamente nel corso della riunione plenaria dei magistrati dell'Ufficio tenutasi in data 27.3.23 e sentiti i Procuratori della Repubblica del distretto che non hanno fatto pervenire osservazioni;

### **Dispone**

1.- Tutte le istanze di concordato che perverranno tramite la segreteria penale di questo Ufficio saranno messe a disposizione al magistrato designato per l'udienza, il quale provvederà ad esprimere il suo eventuale consenso a riguardo, con provvedimento che sarà tempestivamente comunicato dalla segreteria al difensore istante. Allo stesso modo si provvederà nel caso di dissenso con provvedimento che dovrà dare atto, anche in modo sintetico, delle ragioni che lo hanno determinato. Qualora la designazione del magistrato di udienza non sia ancora intervenuta, sarà cura della medesima segreteria trattenere in attesa l'istanza, comunicando al difensore la ragione per la quale la stessa non possa essere prontamente esaminata. La presentazione delle istanze di concordato dovrà avvenire, come ovvio, nei termini e modi previsti dall'art. 599 *bis*, co.1 c.p.p., ma saranno comunque recepite anche le istanze che pervengano a mezzo pec e con firma certificata.

2.- In via generale e salvo le deroghe sotto specificate, **la riduzione concordata della pena** (anche per effetto dell'eliminazione di specifiche aggravanti o di diversa qualificazione della fattispecie) **non potrà essere superiore ad 1/3 di quella già irrogata dal giudice di primo grado. La stessa riduzione non potrà essere invece superiore a 1/6 di quella già irrogata nella sentenza di primo grado nei seguenti casi:**

- processi definiti in primo grado con abbreviato (essendovi stata già applicata in questo caso la riduzione di 1/3);
- processi relativi a condanne che attengano a reati di cui all'art. 51, comma 3-bis c.p.p.
- processi relativi a condanne per reati sessuali o in tema di violenza di genere.

3.- **Ai fini dell'adesione al concordato dovrà tenersi conto in generale (ed in alternativa) delle eventuali ed effettive esigenze deflative ravvisabili in relazione alla sentenza di primo grado o di un comportamento dell'interessato successivo alla medesima pronuncia che possa essere positivamente apprezzato.**

In particolare, sotto il primo profilo l'accoglimento dell'istanza dovrà essere sempre collegato all'effetto deflattivo determinato dall'omesso esame da parte della Corte di complesse questioni inerenti alla



responsabilità dell'imputato o l'attribuibilità del fatto in capo a quest'ultimo, tenuto conto degli elementi di prova acquisiti e dello "spessore" effettivo delle lagnanze introdotte con i motivi di appello.

Sotto il secondo profilo dovrà aversi invece riguardo a comportamenti successivi alla condanna ad opera dell'imputato che siano in concreto meritevoli come detto di positiva valutazione. A titolo meramente esemplificativo, si può fare a tal fine richiamo:

- al caso in cui, dopo la condanna di primo grado, l'imputato abbia ammesso esplicitamente la propria responsabilità con apposita dichiarazione confessoria, laddove questa non si aggiunga ad un solido quadro probatorio;
- al caso in cui, dopo la condanna di primo grado, l'imputato abbia provveduto, anche tramite terzi, al risarcimento del danno od alla rimessione in pristino dei luoghi;
- al caso in cui, dopo la condanna di primo grado, l'imputato abbia iniziato un certificato programma di recupero dallo stato di tossicodipendenza od alcolodipendenza od abbia concluso un programma di giustizia riparativa;
- al caso in cui, dopo la condanna di primo grado, l'imputato si sia sottoposto ad apposito trattamento per autori di reati in tema di violenza di genere.

3.1.- Non saranno invece di regola considerati meritevoli di concordato i casi in cui (dopo la condanna) l'imputato abbia ammesso solo la materialità dei fatti e non già anche la sua responsabilità, mentre sarà possibile operare diversamente nel caso in cui il primo giudice non abbia valorizzato, con motivazione ritenuta non condivisibile, la piena confessione intervenuta prima della pronuncia di primo grado.

3.2- Sarà allo stesso modo possibile accedere ad eventuale concordato nei casi in cui, a prescindere dalle dette esigenze deflative o di valorizzazione di meritevoli comportamenti successivi, il trattamento sanzionatorio adottato dal primo giudice si manifesti all'evidenza sproporzionato.

**3.3- Particolare attenzione dovrà essere prestata ai concordati che prevedano riduzioni per le pene superiori a quattro anni di reclusione**, posto che in molti di tali casi la richiesta è da considerarsi strumentale all'ottenimento della cd. sospensione automatica dell'esecuzione ex art. 656, co.5, c.p.p., salvo che ricorrano reati ostativi ai sensi del comma 9 dello stesso articolo. **In tali casi la valutazione dell'accordo con il difensore dovrà essere particolarmente rigorosa, onde evitare un doppio effetto premiale dell'eventuale accordo.**

3.4.- Ancora, **nei casi in cui venga proposta in fase di concordato una pena in continuazione**, occorrerà distinguere il caso in cui tale richiesta sia stata inutilmente proposta nel corso del giudizio di primo grado (e sia dunque compresa nei motivi di appello), dal caso in cui si tratti invece di nuova richiesta: nel primo caso l'istanza di concordato sarà valutata sulla base delle deduzioni difensive, verificandosi se vi sia spazio per una rivisitazione ragionevole della decisione del primo giudice; **ove si tratti di nuova richiesta l'istanza di concordato non potrà essere presa in positiva considerazione, a ciò ostando l'orientamento espresso su**

**temi analoghi dalla Suprema Corte** (vds. da ultimo, Cass.pen., sez. II, ud. 22 dicembre 202, dep. 3 febbraio 2023). Non si ritiene d'altronde che possa avere rilievo, a riguardo, anche la circostanza che la sentenza rispetto alla quale si chiede il riconoscimento della continuazione sia passata in giudicato dopo l'emissione della sentenza impugnata, rimanendo comunque salva la possibilità per il difensore di chiedere l'applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva.

3.5.- Per quanto non sia possibile dar luogo all'applicazione dell'istituto del patteggiamento per i **procedimenti a carico di imputati minorenni**, non si ravvisano ostacoli di tipo giuridico all'applicazione del diverso istituto del concordato in appello per tale tipo di procedimenti.

E d'altronde, la norma non prevede espliciti divieti a riguardo e con la recente eliminazione del divieto per i reati per i quali esso era ostativo, sembra che l'intenzione del legislatore nel senso della quanto più estesa applicazione possibile dell'istituto.

Ne consegue che saranno in generale ritenuti ammissibili le proposte di concordato in appello per processi a carico di soggetti minorenni, ma l'indicazione è comunque nel senso di valutare con molta attenzione le richieste di riduzione di pena, dato che l'esperienza corrente (almeno di questo Distretto) è nel senso di una tendenziale non eccessività del trattamento sanzionatorio.

4.- In tutti i casi si ritenga per motivazioni apposite di dover prendere in positiva considerazione una proposta di concordato che comporti una deroga ai limiti come sopra specificati o negli ulteriori casi in cui la scelta sia frutto, come anticipato, di una non condivisione della valutazione operata dal primo Giudice sia in relazione alla valorizzazione in termini sanzionatori della piena confessione resa dall'imputato e sia in relazione alla stessa entità della pena, **vi sarà obbligo per il magistrato interessato di dar luogo ad una consultazione preventiva con l'Avvocato Generale finalizzata all'analisi delle ragioni che si ritiene possano stare alla base dell'accoglimento dell'istanza di concordato fuori dai limiti posti dalla presente direttiva. Lo stesso Avvocato Generale darà luogo ad analoga interlocuzione con il Procuratore Generale sia in caso di eventuale contrasto con le valutazioni espresse dal sostituto e, in ogni caso, laddove tale interlocuzione si appalesi opportuna per la particolare rilevanza del processo.** L'interlocuzione preventiva qui prevista non comporta d'altronde alcuna indebita compressione del principio dell'assoluta libertà del magistrato in udienza canonizzato all'art. 53, co.1 c.p.p.: il confronto nei suddetti casi con il magistrato interessato non potrà infatti mai concludersi con un'indicazione vincolante per quest'ultimo da valere per l'udienza, ma in caso di insanabile contrasto il Procuratore Generale o l'Avvocato Generale d'intesa con il primo si riservano di provvedere all'opportuna modifica parziale dei calendari, assegnando l'incarico di partecipare all'intera udienza ad essi medesimi o ad altro magistrato.

5.- In coerenza con le attuali funzioni di coordinamento del settore assegnate all'Avvocato Generale, quest'ultimo provvederà a monitorare la prima applicazione della presente direttiva, riferendo a riguardo al Procuratore Generale.



6.- La presente direttiva sostituisce quella analoga ed ancora vigente già emessa in data 24.10.17 e sarà trasmessa al CSM, al Consiglio Giudiziario, al Procuratore Generale presso la Cassazione, ai magistrati dell'Ufficio, al Dirigente amministrativo ed al personale interessato. La stessa direttiva sarà trasmessa altresì ai Procuratori della Repubblica ed agli organi rappresentativi dell'Avvocatura del distretto

Brescia, l'8 maggio 2023

**IL PROCURATORE GENERALE**

**Guido Rispoli**

